

ACCORDO PROVINCIALE
In tema di Sicurezza del lavoro
SETTORE COMMERCIO E TURISMO

In data 30 dicembre 2008 presso la sede della CONFCOMMERCIO della Provincia di CUNEO

TRA

LA CONFCOMMERCIO della Provincia di CUNEO

E

le OO.SS. Filcams C.G.I.L. – Fisascat C.I.S.L. – Uiltucs U.I.L. CUNEO

CONSIDERATO

- Che il Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 nel regolare la materia della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro ha introdotto variazioni e modifiche alla normativa in vigore

VISTI

- Il Dlgs. n. 81 del 9 aprile 2008, Titolo I, Capo III, Sezione VII Consultazione e Partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori
- L'accordo interconfederale del 18 novembre 1996
- L'accordo provinciale del 30 ottobre 1998

CONFERMATO

l'impegno delle parti a dare piena attuazione agli adempimenti loro demandati dalla Legge in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nelle aziende del settore Terziario Distribuzione e Servizi e del settore Turismo della provincia di Cuneo

SI CONVIENE di:

-art.1-

Confermare che l'Organismo Paritetico Provinciale, costituito ai sensi dell'accordo provinciale del 30.10.1998, quale sezione apposita degli Enti Bilaterali del settore Commercio, risponde alla definizione di cui al art. 2, comma 1, lettera ee del DLgs 81 del 2008 e svolge le funzioni di cui all'art 52 del medesimo Decreto Legislativo, unitamente a quelle previste dall'accordo provinciale del 30 ottobre 1998.

-art.2-



L'Organismo Paritetico Provinciale svolge attività di segreteria e coordinamento rispetto all'attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza, dei quali comunica i nominativi alle aziende che ne facciano richiesta e a tutte quelle nelle quali non sia designata la figura del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori

-art.3-

Tenuto conto del fatto che la competenza dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 48 DLgs 81/08 si estende a tutte le imprese nelle quali non sia stato eletto il rappresentante interno, l'Organismo Paritetico Provinciale provvederà a svolgere una campagna di informazione verso le imprese della provincia di Cuneo sui contenuti della normativa, sulle modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori, sui nominativi dei rappresentanti territoriali.

-art.4-

a partire dal 1 gennaio 2009 l'Organismo Paritetico Provinciale provvederà alla verifica delle aziende per le quali sono competenti gli RLST e a programmare la attività di controllo

-art.5-

Ai fini dello svolgimento della attività dei Rappresentanti territoriali per la sicurezza dei lavoratori, il territorio della provincia di Cuneo viene convenzionalmente diviso in tre zone, Cuneese-Monregalese-Cebano, Saluzzese-Saviglianese-Fossanese, Albese-Braidese. Per ciascuna di queste zone (meglio identificate con elenco di comuni di cui all'allegato) verranno designati un RLST effettivo e fino a un massimo di due supplenti, con rotazione annuale.

-art.6-

Il finanziamento dell'attività dell'O.P.P. e dei RLST, in attesa di verifiche riguardanti la applicazione di quanto previsto dall'art. 52 DLgs 81/08, avverrà attraverso il versamento di una quota fissa annua per ogni impresa con dipendenti del settore sita nel territorio della Provincia di Cuneo nella quale non sia stato nominato il RLS interno.

La quota di cui sopra, a carico del datore di lavoro, è determinata come di seguito specificato:
per l'anno 2009: € 5 per azienda + € 5 per ogni lavoratore

Si conviene che tali versamenti debbano essere effettuati di norma entro il 31 gennaio di ogni anno nell'apposito Fondo all'uopo costituito, sulla base della forza lavoro media esistente nell'anno precedente.

Al fine di favorire l'attività dei R.L.S.T., si conviene di intervenire in via straordinaria direttamente tramite gli Enti Bilaterali Territoriali, stanziando a tal fine rispettivamente 27.000 € da parte dell'Ente Commercio e 18.000 € per l'Ente Turismo per l'anno 2009.

Di conseguenza si delibera che le aziende regolarmente iscritte al 01.01.2009 e in regola con la contribuzione agli Enti Bilaterali del settore Commercio e del settore Turismo della provincia di Cuneo a partire dal 01.07.08 siano esentate dal pagamento della quota prevista per il funzionamento dell'OPP per l'anno 2009. Tale esenzione si applica anche per le aziende che abbiano cominciato la attività con dipendenti successivamente a tale data e che siano in regola con i versamenti agli Enti Bilaterali suddetti.

L'andamento dell'accordo, l'adesione delle imprese e le entrate del fondo sicurezza vengono monitorate e sottoposte a verifica trimestrale. Nella verifica di luglio 2009 si valuterà



l'opportunità di interventi correttivi che si dovessero rendere necessari. In caso di attuazione di quanto previsto dall'art. 52 DLgs 81/08 in tema di finanziamento della attività dei Rappresentanti della sicurezza territoriali dei lavoratori, le parti si incontreranno per applicare gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.

-art.7-


L'attività dell' Organismo Paritetico Provinciale e dei Rappresentanti Territoriali per la sicurezza dei lavoratori si svolge secondo le norme previste dal Regolamento allegato al presente accordo

-art.8-


Il contenuto del presente accordo dovrà essere sottoposto alla approvazione degli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo della provincia di Cuneo

PER LA CONFCOMMERCIO
della PROVINCIA DI CUNEO

Luigi Isoardi



Andrea Durando



Giorgio Ferrua




PER LA FILCAMS – CGIL

Gino Vennettillo



PER LA FISASCAT CISL

Giovanni Pirulli



PER LA UILTUCS – UIL

Salvatore Bove

